

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

**RICHIAMATO** l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**VISTO** l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 12 del 30 gennaio 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14 luglio 2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG per l'anno 2020 comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Dirigenti Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 193 comma 1 TUEL, gli enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;

**RICHIAMATO** l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente approva:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

**VISTO** l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di*

*ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;*

**RICHIAMATO** il D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'art. 106 comma 3bis, inserito in sede di conversione, che differisce al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020, nonché per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

**DATO ATTO** che l'annualità 2020 è caratterizzata dall'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, che sta comportando conseguenze a livello economico significative, con indubbi riflessi sugli equilibri degli enti locali;

**CONSIDERATO** che i DD.LL. n. 18/2020 e n. 34/2020 hanno previsto diverse misure a sostegno dei bilanci degli enti locali, oltre al differimento di numerosi termini amministrativi per l'espletamento di altrettanti adempimenti;

**RICHIAMATA** in particolare la principale misura di sostegno prevista dall' art. 106 D.L. 34/2020: Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali che recita così: *“Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, e' istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto e' erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE...”*

**CONSIDERATO** che il Comune di Pioltello ha ricevuto il pagamento della quota di acconto pari al 30 per cento della componente del fondo pari ad € 367.297,69. =;

**TENUTO CONTO** che in attesa del decreto del Ministero dell'Interno con cui si individuano criteri e modalità di riparto del fondo, il Servizio Finanziario ha determinato ed applicato, in rapporto alla quota del 30% di

acconto, il restante 70% pari ad € 856.035,64.= per complessivi € 1.223.333,33.= quale fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali;

**TENUTO CONTO** della deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 21/05/2020 con la quale, previa valutazione delle risorse riconosciute dal Ministero dell'Interno all'Ente per ristorare le minori entrate del corrente esercizio, ci si riservava di utilizzare in tutto od in parte le eventuali economie di spesa per sostenere la ripresa delle imprese locali nei comparti dell'Artigianato, del Commercio di vicinato, delle Agenzie per l'Infanzia, del Sistema Educativo Scolastico, delle Famiglie, dei Giovani, degli Anziani e dei Disabili;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti risultanti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
- il comma 2, ai sensi del quale la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura di debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;
- il comma 3-bis, ai sensi del quale il risultato di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL;

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 23 del 30 giugno 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2019, da cui risulta che la quota del risultato di amministrazione 2019 destinata agli investimenti ammonta ad € 654.422,43=;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

**DATO ATTO** che il Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane , Finanziarie e Servizi al Cittadino ha richiesto ai Dirigenti di Settore le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

**RILEVATO** che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni dei Dirigenti (All. 7);

**CONSIDERATO** che i Dirigenti, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti di bilancio, segnalano l'assenza di situazioni tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri di Bilancio e la conseguente necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui;

**RICHIAMATO** il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

**VISTA** l'istruttoria compiuta dal Settore Finanziario, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel Bilancio di Previsione e nell'avanzo di amministrazione;

**VERIFICATO** l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

**ACCERTATO** che il Comune di Pioltello può legittimamente applicare l'avanzo di amministrazione;

**RITENUTO** di applicare, della quota del risultato di amministrazione 2019 destinata agli investimenti l'importo di € 300.000,00.=;

**VISTA** pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Dirigenti e Responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, composta dei seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione- competenza anno 2020;

All. 2) Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione - cassa anno 2020;

All. 3) Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione- competenza anno 2021;

All. 4) Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione- competenza anno 2022;

All. 5) Equilibri di Bilancio;

All. 6) Quadro generale riassuntivo;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8, art. 187 comma 1 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

**PRESO ATTO** che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato;

**EVIDENZIATO** che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

Esercizio 2020: € 44.461.224,56.=

Esercizio 2021: € 33.033.452,82.=

Esercizio 2022: € 33.034.274,82.=;

**VISTO** l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'Organo di Revisione;

**PRESO ATTO** che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con proprio parere del \_\_\_\_\_ (All. 9);

**VISTO** il verbale della Commissione Consiliare in data \_\_\_\_\_;

**DATO ATTO**  
che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.L.gs n.267/2000 e s.m.i.:

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino in data \_\_\_\_\_, in merito alla regolarità tecnica;

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino in data \_\_\_\_\_, in merito alla regolarità contabile;

Il parere favorevole del Segretario Generale in data \_\_\_\_\_;

**CON VOTI** \_\_\_\_ favorevoli \_\_\_\_ contrari, \_\_\_\_ astenuti, esito accertato e proclamato dal Presidente.

### **DELIBERA**

**1) DI APPROVARE** la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, consistente anche nell'applicazione di una quota del risultato di amministrazione 2019 destinata agli investimenti, come risulta dai seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione- competenza anno 2020

All. 2) Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione - cassa anno 2020;

All. 3) Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione- competenza anno 2021;

All. 4) Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione- competenza anno 2022;

All. 5) Equilibri di Bilancio;

All. 6) Quadro generale riassuntivo;

2) **DI DARE ATTO** che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei Dirigenti (All. 7);

3) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio (All. 8);

4) **DI DARE ATTO** che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell'allegato seguente:

All. 5) Equilibri di Bilancio;

5) **DI DARE ATTO** che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato;

6) **DI DARE ATTO** che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo:

Esercizio 2020: € 44.461.224,56.=

Esercizio 2021: € 33.033.452,82.=

Esercizio 2022: € 33.034.274,82.=;

7) **DI DARE ATTO** che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere del \_\_\_\_\_ (All. 9);

8) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà allegata al Rendiconto dell'esercizio 2020;

10) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.